

Rilevazione sui punti di accesso al contante – soggetti privi di PAC

Con riferimento agli obblighi previsti dalla circolare della Banca d’Italia n. 320 del marzo 2024, relativa alle segnalazioni statistiche sui punti di accesso al contante (PAC), si precisa che i soggetti che - pur rientrando tra i destinatari delle nuove disposizioni (vedi Paragrafo 2 della Circolare 320) - non partecipano alla distribuzione del contante ai cittadini attraverso sportelli (bancari o postali), dispositivi automatici per l’erogazione delle banconote ovvero attraverso servizi di Cash-in-shop (CiS) e/o Cash-Back (CB) non sono tenuti all’invio della segnalazione.

Si richiede tuttavia di inoltrare una comunicazione via PEC con oggetto “Circolare 320 - Soggetto privo di PAC” all’indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it, indicando il nome e il codice meccanografico del soggetto e comunicando l’assenza di punti di accesso al contante all’ultima data riferimento. In questo modo il soggetto sarà escluso preventivamente dalle procedure di ricezione, evitando che sia considerato “mancante”.

Tale comunicazione resterà valida anche per le segnalazioni da effettuarsi nei periodi successivi. Nel caso in cui uno dei soggetti privi di PAC avvisasse l’attività di distribuzione del contante ai cittadini con una delle modalità sopra richiamate, sarà tenuto a comunicarlo tempestivamente tramite PEC allo stesso indirizzo di cui sopra (oggetto “Circolare 320 - Apertura punto di accesso al contante”). A partire dalla data di avvio di attività di distribuzione del contante tale soggetto sarà tenuto all’invio delle segnalazioni.

Analogamente, in caso di interruzione dell’attività di distribuzione del contante, il soggetto segnalante è tenuto a comunicarlo via PEC all’indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it, indicando il nome, il codice meccanografico e la data di riferimento a partire dalla quale non avrà punti di accesso al contante da segnalare.